



“SAFE 2020”

Bando per la ripartenza in sicurezza delle MPMI delle province di Arezzo e Siena a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - (di seguito Camera di Commercio - di Arezzo-Siena), alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016-sul “Riordino delle funzioni e dei compiti delle Camere di Commercio” intende assumere un ruolo attivo nel supporto al sistema delle imprese, contribuendo allo sviluppo dell'economia locale.

Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi economica senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione, capacità di adattamento e di cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

Nello specifico, con l'iniziativa “SAFE2020” *Bando per la ripartenza in sicurezza delle MPMI* delle province di Arezzo e Siena a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, attraverso lo strumento dei contributi a fondo perduto, si vuole raggiungere l'obiettivo di sostenere la ripartenza in sicurezza delle imprese delle province di Arezzo e Siena.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Le risorse stanziare complessivamente dalla Camera per il suddetto Bando ammontano ad Euro 450.000,00 di cui **Euro 300.000,00** per la Provincia di Siena ed **Euro 150.000,00** per la Provincia di Arezzo.

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto. L'importo massimo rendicontabile sarà pari ad **Euro 7.000,00** con un **investimento minimo di € 1.000,00** (Iva esclusa).

La compartecipazione da parte dell'Ente camerale sarà pari al **70%** sulle spese ammissibili (fino ad un massimo di **Euro 4.900,00**)

La Camera si riserva la facoltà di:

1. Incrementare lo stanziamento iniziale in caso di esaurimento dei fondi disponibili;
2. Chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
3. Riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

1. essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹;
2. avere sede legale e/o operativa nelle Province di Arezzo o di Siena;
3. essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
4. essere attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
5. non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
6. aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
7. non aver debiti scaduti nei confronti della Camera di Commercio e/o dell'Azienda Speciale Arezzo Sviluppo e/o di PromoSienaArezzo Srl.
8. non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Arezzo-Siena ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135².

Nel caso in cui venga riscontrata l'irregolarità del diritto annuale e di quanto previsto ai punti 5 e 6 del presente articolo, in sede di istruttoria, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla data di invio di specifica comunicazione da parte dell'Ente.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DEL CONTRIBUTO

Oggetto del contributo sarà il rimborso parziale del costo di realizzazione delle seguenti tipologie d'intervento:

1. Formazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro con riferimento al rischio epidemiologico;
2. Servizi di consulenza e specialistici inerenti alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. Acquisto di dispositivi di sicurezza atti a garantire la distanza interpersonale e la sicurezza nei luoghi di lavoro (es. divisori in plexiglass o altro materiale) comprese eventuali opere edili finalizzate all'installazione dei medesimi;
4. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro;
5. Spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli indumenti di lavoro;
6. Spese per acquisto di materiali informativi per introdurre o aggiornare la segnaletica necessaria a comunicare le nuove procedure di sicurezza;
7. Acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto (es. termoscanner a raggi infrarossi, ecc.);

¹ Le imprese, per accedere al contributo, dovranno possedere i requisiti previsti dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26.06.2014

n. di addetti non superiore a 250 unità;
fatturato non superiore a Euro 50.000.000;
oppure un totale di bilancio non superiore a Euro 43.000.000.

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

8. Acquisto di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle persone e per la disinfezione/sanificazione degli ambienti (es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro);
9. Acquisto di materiali e protezioni per i dipendenti (**es. mascherine, guanti, visiere ecc.**);

I contributi sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo. Ogni impresa dovrà presentare **una sola richiesta** che potrà essere attinente anche a più di una delle tipologie di cui all'art. 4 del presente bando. I contributi saranno concessi fino ad esaurimento dell'apposito fondo previsto nel bilancio camerale ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute all'Ente Camerale.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R.29 settembre 1973, n. 600.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le spese per beni e servizi funzionali e finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 e coerenti con le finalità del bando. Per ciò che concerne l'ammissibilità delle spese si rinvia al Regolamento camerale per la concessione di contributi.

Tutte le spese devono essere fatturate e pagate a partire dal **1 febbraio 2020 e fino al 15 dicembre 2020**.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.

ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda redatta esclusivamente tramite l'apposita modulistica (allegata al presente disciplinare) scaricabile dal sito internet della Camera <http://www.as.camcom.it>, dovrà a pena di inammissibilità, essere trasmessa esclusivamente in formato immutabile PDF con sottoscrizione digitale o autografa (nel secondo caso accompagnata da documento di identità) dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, come previsto dal DPR 445/2000.

La domanda potrà essere presentata a partire **dal giorno 07.10.2020 e fino al giorno 15.12.2020**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. La domanda dovrà essere inviata tramite pec al seguente indirizzo: cciaa.arezosiena@as.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto: **“Bando Safe2020 per la ripartenza in sicurezza delle MPMI - provincia di Arezzo / provincia di Siena”**. Si precisa che ogni invio tramite pec non potrà contenere più di una domanda. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia delle fatture di acquisto di beni e servizi relativi alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 4;
2. Copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture.
3. Allegato A - Dichiarazione sui contributi percepiti in regime “de minimis”

ARTICOLO 7 – REGIME DI AIUTO E CUMULO

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa unica³ non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* o aiuti in regime di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.;
- b) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid 19”.

ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

La Camera di Commercio di Arezzo Siena effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l’ordine cronologico per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente disciplinare.

Le domande regolari e complete di tutti i documenti richiesti all’articolo 6 saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dal loro invio.

Nel caso di domande irregolari e/o mancanti della documentazione di cui all’articolo 6, l’ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di cui al precedente comma 3, richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale l’impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990).

Ai fini della graduatoria, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione. La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L’istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

3

Si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

1. al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
2. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
3. a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore ad Euro 1.000,00;
4. a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

ARTICOLO 10 – CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

1. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
2. impossibilità di effettuare i controlli di cui al presente articolo per cause imputabili al beneficiario;
3. esito negativo dei controlli di cui di cui al presente articolo.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria Casagli.

ARTICOLO 12 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio Sviluppo economico del territorio e competitività delle imprese della Camera di commercio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa della distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Arezzo-Siena con sede legale in via Spallanzani, 25 – 52100 Arezzo (Ar) e sede secondaria in p.zza Matteotti, 30 – 53100 Siena (Si) pec cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it la quale ha designato il Dott. Mario Del Secco quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rdp@as.camcom.it.

